

D.m. 23 luglio 2004, n. 222

Determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Art. 1 Definizioni – 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «ministero»: il Ministero della giustizia;
- b) «decreto»: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
- c) «registro»: il registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
- d) «conciliazione»: il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma;
- e) «conciliatore»: le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- f) «organismo»: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di conciliazione;
- g) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
- h) «ente privato»: qualsiasi soggetto, diverso dalla persona fisica, di diritto privato;
- i) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro nominato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
- l) CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2 Oggetto – 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero del registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, con i relativi effetti, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, nonché la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, con i relativi effetti.

Art. 3 Istituzione del registro – 1. È istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

3. Per la tenuta del registro, il responsabile può avvalersi con compiti consultivi di un comitato di tre giuristi esperti nella materia della risoluzione alternativa delle controversie (ADR), designati dal Capo del Dipartimento per un periodo non superiore a due anni; ai componenti del comitato non spettano compensi, né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. Il registro è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
- a) parte I: enti pubblici;
 - l) sezione A: elenco dei conciliatori;
 - b) parte II: enti privati;
 - l) sezione A: elenco dei conciliatori;
 - ll) sezione B: elenco dei soci, associati, dipendenti, amministratori, rappresentanti.
5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
6. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurino la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
7. Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4. Criteri per l'iscrizione nel registro – 1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati o che costituiscono autonomi soggetti di diritto pubblico o di diritto privato.

2. Gli organismi di conciliazione costituiti, anche in forma associata dalle CCIAA sono iscritti su semplice domanda.

3. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti diversi da quelli indicati al comma 2 e, in particolare:

a) la forma giuridica dell'ente o dell'organismo, il suo grado di autonomia, nonché la compatibilità della sua attività con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;

b) la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi, e il suo grado di adeguatezza, anche sotto il profilo patrimoniale; l'istante, in ogni caso, deve produrre polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, non inferiori a quelli fissati a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'ente e i singoli conciliatori;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio, nonché la conformità del regolamento di procedura di conciliazione alla legge e della tabella delle indennità ai criteri stabiliti dal regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto;

f) il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione in via esclusiva per il richiedente;

g) la sede dell'organismo di conciliazione.

4. Il responsabile verifica in ogni caso:

a) i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori per i quali, ove non siano professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, deve risultare provato il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il responsabile in base ai criteri fissati a norma dell'articolo 10, comma 5;

b) il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
- non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

5. Qualora l'ente sia un'associazione tra professionisti o una società tra avvocati, all'organismo devono essere destinati, anche in via non esclusiva, almeno due prestatori di lavoro subordinato, con prevalenti compiti di segreteria, ai quali risulti applicato il trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro; in ogni altro caso, i compiti suddetti devono essere svolti da almeno due persone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico applicato.

6. I predetti compiti non possono essere svolti dalle persone indicate alle lettere c) ed f) del comma 3.

Art. 5 Procedimento – 1. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero; alla domanda devono essere, in ogni caso, allegati il regolamento di procedura e la tabella delle indennità redatta in conformità del regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto; per gli enti privati, l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.

2. Per gli enti pubblici non nazionali, si provvede in conformità al comma 1, sentito il Ministero degli affari esteri.

3. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

4. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda; la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e interrompe il predetto termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

5. Decorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 4 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

6. Tutte le comunicazioni successive tra il Ministero e gli enti pubblici e privati si conformano alle modalità previste dall'articolo 17 del decreto.

Art. 6 Limiti individuali all'esercizio delle funzioni – 1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio, mediante distinte dichiarazioni, debitamente sottoscritte dagli interessati.

2. Ferme le dichiarazioni di esclusività richieste a norma dell'articolo 4, comma 3, lettera f), nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di conciliazione per più di tre organismi.

3. La violazione degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi professionali costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche; il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 7 Regolamento di procedura – 1. Il regolamento di procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza ed ai principi indicati nell'articolo 40 del decreto; è, in ogni caso, vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

2. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di conciliazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti; qualunque altra disposizione del regolamento è derogabile per accordo delle parti; il regolamento assicura la possibilità che il conciliatore designato, se le parti lo richiedono, concluda il procedimento con una proposta a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico; in ogni caso, i giudici di pace, finché dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 322 del codice di procedura civile.

4. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che il procedimento di conciliazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del conciliatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a).

5. Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall'ente o organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro di cui all'articolo 12; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8 Obblighi degli iscritti – 1. L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

2. Dell'esito positivo della conciliazione conclusa per il tramite dell'organismo di conciliazione deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza ritardo al responsabile del registro il quale, su istanza di parte, lo trasmette al presidente del tribunale ai fini dell'omologazione.

Art. 9 Effetti dell'iscrizione – 1. Adottato il provvedimento di iscrizione nel registro e comunicato all'istante il numero d'ordine attribuito nel registro all'ente o organismo, né l'ente, l'organismo, né il conciliatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'ente o organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine con la dicitura: «iscritto al n. ... del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

3. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni ente o organismo trasmette il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro – 1. Al responsabile compete il potere di sospensione e, nei casi più gravi, di cancellazione dal registro, secondo le norme che regolano il procedimento amministrativo, in presenza di notizie o eventi che, qualora già conosciuti o accaduti, o comunque verificatisi successivamente, ne avrebbero impedito l'iscrizione, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8.

2. È disposta la cancellazione degli enti e organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio.

3. La cancellazione d'ufficio preclude all'ente o all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un triennio; i regolamenti di procedura disciplinano la sorte dei procedimenti in corso al momento della cancellazione dell'ente o dell'organismo dal registro.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui al comma 1, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli enti o organismi interessati.

5. Il responsabile stabilisce i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera d); in via transitoria, e finché non si sia autonomamente determinata, il responsabile applica i criteri elaborati dall'Unione italiana delle CCIAA per il corso di conciliazione di livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, per un numero massimo di 30 partecipanti.

6. Il responsabile può richiedere agli enti o organismi attestazioni omogenee di qualità, a far data dal secondo anno successivo all'iscrizione nel medesimo.

Art. 11 Revisione del registro – 1. La revisione del registro è disposta dal responsabile con cadenza triennale; degli esiti è informato il procuratore generale della Corte suprema di cassazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3 del decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riceve annualmente le informazioni specificamente finalizzate al monitoraggio degli effetti fiscali di favore previsti per il verbale di conciliazione.

Art. 12 Registro degli affari di conciliazione – 1. Ciascun ente o organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito; il legale rappresentante dell'ente o dell'organismo deve presentare senza indugio al responsabile, che ne faccia richiesta per ragioni attinenti all'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento, i dati raccolti e i documenti conservati.

2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, previamente comunicate agli iscritti.

3. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'ente od organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Art. 13 Obblighi di comunicazione al responsabile – 1. L'autorità giudiziaria incaricata dell'omologazione ai sensi dell'articolo 40, comma 8, del decreto provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.

2. L'autorità giudiziaria trasmette, in ogni caso, al responsabile copia dei provvedimenti di diniego di homologazione dei verbali di conciliazione conclusi per il tramite degli organismi.

Art. 14 Responsabilità del servizio di conciliazione – 1. Il conciliatore designato de-

ve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l'ente o l'organismo di appartenenza.

Art. 15 *Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari* – 1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di conciliazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

2. Al conciliatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

3. Al conciliatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'ente o l'organismo, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;

c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.

4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b).

Art. 16. *Divieti conseguenti al servizio di conciliazione* – 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera b), secondo periodo, l'ente o l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai conciliatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi iscritti nel registro.

Art. 17 *Invarianza della spesa* – 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 18 *Entrata in vigore* – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.m. 23 luglio 2004, n. 223***Approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5***

Art. 1. Definizioni – 1. Ai fini del presente regolamento si intende per «indennità» l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione fornito dagli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati iscritti al registro di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 2. Oggetto – 1. Il presente regolamento disciplina l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici di diritto interno a norma dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003.

Art. 3. Criteri di composizione dell'indennità – 1. L'indennità' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.

2. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 30,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.

3. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

4. Per le spese di conciliazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

5. L'importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al presente decreto, può essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

8. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.

9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

10. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, l'organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di procedura dell'organismo.

11. Le spese di conciliazione comprendono anche l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Es-

se rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.

12. Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

13. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno possono liberamente stabilire gli importi di cui al comma 4.

Art. 4. Invarianza della spesa – 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5. Entrata in vigore – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A – (allegata all'articolo 3 del decreto recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000 Euro 40

da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 100

da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 200

da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 300

da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 500

da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000

da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 4.000

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 6.000

Oltre Euro 5.000.000 Euro 10.000

Commento di EUGENIO DALMOTTO

Sommario

1. La delega contenuta negli artt. 38 e 39, d.lgs. 5 del 2003 – 2. Il d.m. 222 del 2004 sul registro degli organismi di conciliazione – 3. Il d.m. 223 del 2004 sulle indennità spettanti agli organismi di conciliazione

1. La delega contenuta negli artt. 38 e 39, d.lgs. 5 del 2003

Parallelamente agli aggiustamenti legislativi che si sono andati susseguendo in altri settori della riforma processuale, la materia della conciliazione stragiudiziale societaria ha trovato una sistemazione tendenzialmente definitiva.

In proposito, è da ricordare che, secondo quanto disposto dagli artt. 38 e 39, il legislatore delegato aveva fissato il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 5 del 2003 perché il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, 3° co., della legge 23 agosto 1988, n. 400, determinasse i criteri e le modalità di iscrizione degli organismi conciliativi nell'apposito registro volto a certificare la loro abilitazione nonché le indennità da riconoscere a tali organismi per l'espletamento dei tentativi di conciliazione (1).

L'effettiva operatività delle disposizioni del decreto delegato relative alla conciliazione era dunque differita al verificarsi della condizione che il Ministero adottasse l'annunciato regolamento.

Solo in seguito sarebbe stato possibile avanzare le domande di iscrizione al registro dei costituendi organismi di conciliazione.

Sia pure con qualche ritardo, i previsti regolamenti sono stati emanati.

Più precisamente, sono stati emanati, in pari data, due decreti del Ministro della giustizia: i d.m. 23 luglio 2004, n. 222, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5», e n. 223, recante «Approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

2. Il d.m. 222 del 2004 sul registro degli organismi di conciliazione

Con il d.m. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, il Ministero della giustizia, in attuazione della previsione contenuta all'art. 38, d.lgs. 5 del 2003, ha costituito il registro ministeriale degli organismi autorizzati a condurre tentativi di conciliazione in materia societaria, ha disciplinato i criteri e le modalità per l'iscrizione dei suddetti organismi in tale registro, ha fissato i criteri per la formazione, per la revisione e, più in generale, per la gestione e per la tenuta dell'elenco dei conciliatori (2).

(1) In argomento, v. NEGRINI, *sub* art. 38, in questo Commentario, par. 1 ss., 1043 ss., part. par. 5, 1055, e ID., *sub* art. 39, *ibidem*, par. 2, 1061.

(2) In base alla previsione contenuta all'art. 3, d.m. 222 del 2004, il Ministero della giustizia gestisce, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, e sotto la guida del direttore generale della giustizia civile, il Registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione. Tale registro è articolato in due differenti sezioni, l'una dedicata agli enti pubblici, l'altra riservata agli organismi privati; entrambe le sezioni sono corredate dall'elenco dei conciliatori.

Lo scopo del registro è di dare attuazione al programma, illustrato nella relazione governativa allo schema di decreto sulla riforma processuale, di «disciplinare l'accesso a sistemi di ADR organizzati da enti pubblici e privati, in condizioni di concorrenza paritaria e sotto il controllo del Ministro della giustizia» (3), garantendo così «requisiti di serietà e professionalità degli operatori di settore, secondo un modulo tipico del nostro ordinamento» (di cui gli ordini professionali costituiscono l'applicazione più significativa), cui si aggiunge l'ulteriore valenza di pubblicità a tutela degli utenti, attesa la conoscibilità dei dati contenuti nel registro (caratteristiche dell'ente, competenze dei soggetti operanti, corrispettivi, dislocazione territoriale) (4).

Diversi profili di disciplina del d.m. 222 del 2004, sull'istituzione del registro degli organismi di conciliazione, appaiono degni di nota.

Iniziando dalla descrizione della struttura, il registro ministeriale degli organismi di conciliazione è gestito, in base alla previsione contenuta all'art. 3, 3° co., d.m. 222 del 2004, dal Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia (nel quale sono attualmente concentrate tutte le competenze ministeriali in materia di albi, registri e ordini professionali), sotto la guida del direttore generale della giustizia civile (5). Tale registro, secondo quanto stabilisce l'art. 3, 4° co., è articolato in due differenti sezioni, l'una dedicata agli enti pubblici, l'altra riservata agli organismi privati; entrambe le sezioni sono corredate dall'elenco dei conciliatori.

Procedendo per ordine, è da segnalare che tra i criteri ed i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nel registro, il d.m. 222 del 2004 preveda, all'art. 4, la sussistenza di numerosi indici di professionalità ed efficienza (6),

(3) Relazione governativa allo schema di decreto poi approvato come d.lgs. 5 del 2003.

(4) PICARONI, *Note sui regolamenti di attuazione del d.lgs. n. 5 del 2003 in tema di conciliazione stragiudiziale*, in *Soc.*, 2004, 1429.

(5) Il direttore generale, come specifica l'art. 3, 4° co., d.m. 222 del 2004, ha facoltà di delegare la funzione a un dirigente che operi nella sua direzione ed ha l'ulteriore possibilità di avvalersi – a fini consultivi – di tre giuristi esperti nel settore delle ADR, alla cui designazione provvede il capo del dipartimento. La collaborazione degli esperti esterni non può superare il biennio e non è retribuita (è persino espressamente escluso ogni rimborso spese).

(6) Sotto il profilo dell'efficienza, rileva anche l'art. 10, 2° co., d.m. 222 del 2004, secondo cui deve essere disposta la cancellazione dal registro degli enti e organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio. È da ritenere che il limite minimo di cinque procedimenti sia riferito a quei procedimenti che siano sfociati in un verbale di conciliazione omologato, che, come osserva PICARONI, *op. cit.*, 1432, «sono gli unici di cui l'amministrazione centrale ha notizia attraverso la trasmissione dei verbali conclusivi ai fini dell'omologa», prevista dall'art. 13, 2° co., del regolamento ministeriale.

e che, al 3° co., lett. b) esiga, per maggiore garanzia, che gli enti pubblici e privati (diversi da quelli costituiti dalle Camere di commercio, che sono iscritti al registro automaticamente, su semplice loro domanda) (7) intenzionati a gestire i tentativi di conciliazione si dotino di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali potenzialmente derivabili dallo svolgimento del servizio di conciliazione.

Oltre alla sussistenza dei requisiti di professionalità ed efficienza menzionati dall'art. 4, 3° co., d.m. 222 del 2004, è importante ricordare che il responsabile del registro deve verificare, ai sensi dell'art. 4, 3° co., lett. e), la sussistenza nell'ente deputato alla conciliazione di garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio, nonché la conformità alla legge del regolamento di procedura di conciliazione e la rispondenza ai criteri stabiliti dal d.m. 223 del 2004, emanato a norma dell'art. 39 d.lgs. 5 del 2003, della tabella delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione.

Quanto poi ai conciliatori in carne ed ossa, il d.m. 222 del 2004 prevede, all'art. 4, 4° co., lett. a) e b), che le persone fisiche deputate a fornire il servizio debbano rispondere a requisiti di preparazione e di onorabilità, tra i quali non aver riportato né sanzioni penali, né sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento (8). Più specificamente, come dispone l'art. 4, 4°

(7) La previsione del riconoscimento automatico degli organismi di conciliazione costituiti dalle Camere di commercio è sancita dalla seconda parte del 2° co. dell'art. 38 d.lgs. 5 del 2003. Coerentemente, quindi, il d.m. 222 del 2004 ha tracciato una sorta di «corsia preferenziale» per gli organismi camerali. Infatti, l'art. 4 del d.m. 222 del 2004 stabilisce, al 1° co., una procedura valida per tutti gli organismi di diritto pubblico e privato – sia autonomi che incardinati in altri enti – che prevede l'iscrizione all'esito della valutazione di una serie di requisiti stabiliti dal 3° co. ss., mentre il 2° co. dell'art. 4 permette l'iscrizione «su semplice domanda» degli organismi costituiti dalle Camere di commercio, anche previa associazione. Secondo, l'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua), ciò sarebbe irragionevolmente discriminatorio ed integrerebbe quindi una violazione dell'art. 3 Cost., oltre ad entrare in contrasto con l'art. 76 Cost., dal momento che la legge delega non prevedeva alcuna corsia preferenziale per gli organismi di conciliazione costituiti dalle camere di commercio, anzi non menzionava affatto queste ultime, sottolineando invece come la promozione dell'istituto della conciliazione dovesse avvenire anche nei confronti dei conciliatori di tipo privato. Pertanto, l'Oua, con ricorso presentato al Tar Lazio il 12 novembre 2004 (in *www.dirittoegustizia.it*, 17 novembre 2004) ha chiesto al giudice amministrativo di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, 2° co., seconda parte, d.lgs. 5 del 2003, e quindi, previa sospensione cautelare delle relative previsioni attuative di cui al d.m. 222 del 2004, annullare il citato decreto ministeriale nella parte in cui consente agli organismi camerali di ottenere l'automatico inserimento nel registro degli organismi di conciliazione.

(8) È da segnalare che il d.m. 222 del 2004 prevede, all'art. 15, 4° co., che i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 vengano automaticamente meno qualora il conciliatore violi i doveri che l'art. 15 gli accolla al 1°, al 2° e al 3° co. Tali doveri consistono nell'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio di conciliazione; nel divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati; nel divieto di percepire compensi direttamente dalle parti; nell'obbligo di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiara-

co., lett. a), i conciliatori, ove non siano professori universitari in discipline giuridiche o economiche o professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni ovvero magistrati in quiescenza, dovranno risultare in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il responsabile del registro (9).

Come stabilito dall'art. 14, d.m. 222 del 2004, il conciliatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'ente o l'organismo di appartenenza, che è dunque responsabile in solido per eventuali violazioni dei doveri che la legge e il regolamento impongono ai soggetti in concreto designati ad operare il tentativo di conciliazione.

Tra gli obblighi dei conciliatori, la cui violazione può dar luogo, come si è in precedenza accennato, anche alla responsabilità dell'ente o dell'organismo di conciliazione, è da annoverare quello, dettato dall'art. 15, 3° co., lett. a), d.m. 222 del 2004, di rendere una dichiarazione scritta di imparzialità (a partire dalla quale il procedimento di conciliazione ha inizio, ai sensi dell'art. 7, 4° co., del regolamento), nonché quello, previsto nella successiva lett. b), di rendere immediata informativa all'ente di appartenenza, ed eventualmente alle parti, di fatti che possono avere rilevanza ai fini della imparzialità dell'opera prestata.

Ma la previsione di forse maggiore portata, passibile di gravi profili di responsabilità (non solo) patrimoniale in capo ai conciliatori (e agli enti di appartenenza), è quella, contenuta nell'art. 15, 1° co., d.m. 222 del 2004, che ribadisce l'obbligo della riservatezza a carico di chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di conciliazione su tutto quanto appreso in ragione del servizio prestato.

zione di imparzialità e di informare immediatamente l'ente o l'organismo, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera.

(9) Osserva SOLDATI, *Il decreto attuativo degli organismi di conciliazione del nuovo processo societario*, in *Contratti*, 2004, 1074, nota 12, che la mera qualifica di docente in materie giuridiche od economiche, o la mera anzianità di iscrizione in albi professionali nelle medesime materie da almeno quindici anni, ovvero l'essere magistrati in quiescenza, non appare sufficiente a garantire che il soggetto sia in possesso delle necessarie tecniche di conciliazione, «essendo l'attività del conciliatore assai peculiare e specifica e non improvvisabile solo per meriti soggettivi». Sarebbe dunque stato opportuno prevedere per tutti l'apposita formazione (basata, a norma degli artt. 4 e 10, d.m. 222 del 2004, su uno *standard* minimo oggi stabilito in 32 ore di formazione, di cui 16 di pratica e 4 di valutazione, per un numero massimo di trenta partecipanti), che viene invece imposta solo a chi non sia un professore, un magistrato in pensione o un iscritto da almeno quindici anni ad un albo in materie giuridiche o economiche.

Quanto al regolamento di procedura di cui gli organismi debbono dotarsi ai fini dell'iscrizione nel registro, l'art. 7, 1° co., d.m. 222 del 2004, stabilisce che esso si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza (10) e più in generale ai principi indicati nell'art. 40, d.lgs. 5 del 2003, vietando espressamente «l'iniziativa officiosa del procedimento» (11).

Tra le disposizioni di dettaglio più significative contenute nell'art. 7, d.m. 222 del 2004, vi è quella, dettata dal 4° co., secondo cui il regolamento deve prevedere l'obbligo del conciliatore di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, la dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 15, 3° co., lett. a), in assenza del quale il procedimento di conciliazione non può avere inizio.

È inoltre da menzionare la previsione del 5° co. dell'art. 7, d.m. 222 del 2004, secondo cui il regolamento deve contemplare la possibilità che le parti indirizzino comunicazioni espressamente riservate al solo conciliatore, da non inserire nel fascicolo del procedimento, così da evitarne la consultazione ad opera dell'altra parte. In tal modo il conciliatore potrà acquisire informazioni utili ad una soluzione transattiva che altrimenti le parti, nel dubbio circa l'esito positivo della conciliazione e ponendosi nella prospettiva di una successiva lite giudiziaria, potrebbero decidere di tenere per loro.

(10) Come si è appena detto, il dovere di riservatezza è altresì imposto ai conciliatori dall'art. 15, d.m. 222 del 2004, che prevede espressamente che il conciliatore sia tenuto alla riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio. Esso è inoltre tutelato, per quanto possibile, dall'art. 40, 3° co., d.lgs. 5 del 2003, dove si sancisce l'inutilizzabilità in giudizio, come oggetto di prova, delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della procedura.

(11) Il riferimento al divieto di «iniziativa officiosa del procedimento» non è ben comprensibile, se inteso letteralmente, essendo ovvio che la procedura di conciliazione non possa aver inizio che su domanda di (almeno una delle) parti. Con ogni probabilità si voleva scrivere che, una volta iniziata su istanza di parte la procedura di conciliazione, è vietato al conciliatore dare impulso al procedimento sottoponendo alle parti, di propria autonoma iniziativa, una sua proposta di conciliazione. Ci si riallaccerebbe in tal modo all'art. 40, 2° co., d.lgs. 5 del 2003, che subordina alla concorde istanza delle parti la possibilità per il conciliatore di sottoporre alle stesse una proposta «rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare» e di cui «il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione». In proposito, pare il caso di ricordare che la necessità della concorde istanza di parte è stata introdotta dall'art. 4, d.lgs. 37 del 2004, che ha modificato l'originario testo dell'art. 40, 2° co., d.lgs. 5 del 2003, secondo il quale, non raggiungendosi un accordo tra le parti, il conciliatore era obbligato a concludere il procedimento formalizzando una proposta di definizione della controversia. Tale originario testo era stato aspramente criticato, in quanto si ispirava a una concezione «valutativa» della conciliazione, «in contrasto con la tendenza generale verso modelli di conciliazione 'facilitativa', in cui il conciliatore non propone alcuna sua soluzione, ma si limita ad aiutare le parti a trovare esse stesse un accordo»: così NEGRINI, *sub* art. 40, in questo Commentario, par. 2, 1069.

Passando alla fase finale del procedimento, di particolare rilievo risulta l'obbligo posto a carico degli organismi, *ex art. 8, d.m. 222 del 2004*, di trasmissione dell'esito positivo della conciliazione, che segna il momento conclusivo di ogni singola procedura conciliativa.

Sul punto, l'art. 8, 2° co., del regolamento ministeriale dispone che dell'esito positivo della conciliazione deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza ritardo al responsabile del registro il quale, su istanza di parte, lo trasmette al presidente del tribunale ai fini dell'omologazione, vale a dire ai fini del controllo di regolarità formale necessario per attribuire al verbale di conciliazione efficacia di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il presidente del tribunale territorialmente competente all'omologa (ovvero, in applicazione dell'ult. co. dell'art. 40, d.lgs. 5 del 2003, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione) è a sua volta obbligato, ai sensi dell'art. 13, 2° co., d.m. 222 del 2004, a comunicare al responsabile del registro gli eventuali provvedimenti di diniego dell'omologa.

Il procedimento appare piuttosto macchinoso (12).

Molto più semplice sarebbe stato prevedere il passaggio diretto del verbale di conciliazione da una delle parti al presidente del tribunale per l'omologa che si renda necessaria in conseguenza del mancato adempimento spontaneo dell'altra parte.

Probabilmente, la procedura di cui all'art. 8, 2° co., d.m. 222 del 2004, si spiega con la volontà del legislatore di istituire una forma di controllo, e di monitoraggio anche statistico, da parte del responsabile del registro sull'attività degli organismi di conciliazione, obbligati a trasmettergli i verbali positivi di conciliazione e quindi a sottoporli l'esito finale della loro attività (non a caso, ad esempio, l'art. 10, 2° co., del regolamento ministeriale prevede che il responsabile dispone la cancellazione dal registro degli enti e organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio). Tuttavia, questo fine non sembra pienamente conseguibile, posto che le parti, quando abbiano fiducia in un adempimento spontaneo dell'accordo raggiunto in sede conciliativa, tenderanno a non chiederne la sua formalizzazione nel verbale di conciliazione, così da evitare il pagamento della tassa di registro, rispetto a cui, secondo quanto dispone il 2° co. dell'art. 39, d.lgs. 5 del 2003, il verbale di

(12) Per SOLDATI, *op. cit.*, 1075, «in assenza di termini perentori, il procedimento di omologa del verbale di conciliazione rischia di avere purtroppo tempi anche molto lunghi».

conciliazione è esente solo quando rientri entro il limite di valore di venticinquemila euro. La trasmissione al responsabile del registro sembra dunque introdurre una complicazione scarsamente utile.

3. Il d.m. 223 del 2004 sulle indennità spettanti agli organismi di conciliazione

Con il d.m. 23 luglio 2004, n. 223, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 197 del 23 agosto 2004, in attuazione del rinvio di cui all'art. 39 d.lgs. 5 del 2003, il Ministero ha invece disciplinato, fissandone l'ammontare minimo e massimo nonché il criterio di calcolo, le indennità spettanti agli organismi di conciliazione quali gestori del servizio di conciliazione nell'ambito delle materie indicate all'art. 1, d.lgs. 5 del 2003, differenziando tra organismi pubblici ed organismi privati.

Riguardo alle indennità, il regolamento ministeriale distingue tra spese di avvio del procedimento e spese di conciliazione.

Quanto alle spese di avvio del procedimento, l'art. 3, 2° co., d.m. 223 del 2004 ne determina l'ammontare in 30 euro, che la parte istante deve versare al momento del deposito della domanda di conciliazione e la parte convenuta al momento del deposito della risposta, mentre, ai sensi del 3° co., nulla è dovuto se le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

Quanto alle spese di conciliazione, l'art. 3, 4° co., d.m. 223 del 2004, rinvia ad una apposita tabella, da cui, nel caso di conciliazione gestita da un organismo pubblico, si ricava l'obbligo di ciascuna parte di versare un importo che varia da un minimo di 40 euro, per le liti di valore fino a 1.000 euro, ad un massimo di 10.000 euro per le liti di valore superiore a 5.000.000 di euro. Tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare, questi importi, secondo quanto dispone l'art. 3, 5° co., possono essere aumentati in misura non superiore al 5%.

Gli organismi privati sono invece liberi, ai sensi del 13° co. dell'art. 3, d.m. 223 del 2004, di determinare i compensi richiesti, ma, ai sensi dell'art. 5, 1° co., d.m. 222 del 2004, le relative tariffe, allegate al regolamento di procedura, devono essere approvate dal responsabile del registro degli organismi di conciliazione. Questa differenziazione è legittimata dal legislatore della riforma, giacché, mentre per gli enti pubblici la norma primaria demanda al regolamento l'ammontare minimo e massimo delle indennità e il criterio di calcolo, per gli enti privati l'art. 39, 3°

co., d.lgs. 5 del 2003 si è limitato a prevedere che le tabelle delle indennità vengano «approvate» (13) dal responsabile del registro, che è il soggetto competente a rilasciare tale approvazione, come si ricava dal 3° co. dell'art. 38, d.lgs. 5 del 2003, dove si stabilisce che, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, in allegato al regolamento di procedura, occorre depositare «le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39».

Relativamente poi alla determinazione del valore della lite, l'art. 3, 8° co., d.m. 223 del 2004, prevede che esso sia indicato nella domanda di conciliazione. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, ai sensi dell'art. 3, 9° co., l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Secondo l'art. 3, 10° co., d.m. 223 del 2004, infine, le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà. Il mancato pagamento, stabilisce il 10° co., porta alla sospensione del procedimento, che viene riasunto solamente quando il pagamento sia intervenuto. Le spese di conciliazione, precisa l'11° co., sono fisse e cioè non variano in rapporto al numero degli incontri svolti e dei conciliatori. Tali spese, stabilisce il 12° co., sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

(13) Come osserva PICARONI, *op. cit.*, 1429, nota 3, il fatto che «il procedimento di approvazione delle indennità autodeterminate si colloca all'interno del controllo preventivo che il Ministero è chiamato a svolgere ai fini della iscrizione dell'organismo conciliativo nel registro» attenua le differenze tra le tabelle degli enti pubblici e quelle degli enti privati, potendosi apprezzare praticamente solo «con riferimento alla più agevole rideterminazione periodica delle indennità nel caso di procedimento di approvazione delle tabelle predisposte dagli enti stessi». Tali rilievi possono condividersi, nel senso che il responsabile del registro tenderà probabilmente a parametrarsi alle tabelle fissate dal regolamento per gli enti pubblici, rifiutando l'approvazione delle tabelle «private» che vi si discostino troppo verso l'alto (o verso il basso, dato che tariffe eccessivamente contenute potrebbero essere un indice della scarsa serietà del servizio di conciliazione offerto).